

# INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale  
Prestazioni a sostegno del reddito

002777

Il direttore centrale

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani  
Via dei Prefetti 46  
00186 Roma

**Oggetto:** Messaggio Inps n. 7990 del 14/05/2013 - Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli concesso dai Comuni (Art.65 della legge 448/98)

A seguito delle numerose richieste di chiarimento pervenute dai Comuni sulla sussistenza del diritto dei cittadini extracomunitari soggiornanti di lungo periodo nel nostro Paese e con almeno tre figli minori, ad ottenere dal Comune di residenza la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare (artt.65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000), l'Inps ha ritenuto di dover fornire dei chiarimenti con il messaggio in oggetto.

Si chiede la collaborazione di codesta Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per agevolare la diffusione ai Comuni aderenti dell'orientamento interpretativo in oggetto al fine di fornire agli stessi chiarimenti in merito alla problematica.

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione che codesta Associazione potrà offrire.

Luca Sabatini

ma  
Grande, 21  
05 3421  
05 3084  
stegno reddito@inps.it  
3750587  
.151001

INPS-0005-05/06/2013-0006960

[Vai Inizio testo](#) [Vai Fine Testo](#) [Stampa](#)

**INPS**  
**Hermes**



**Protocollo:**  
**2013/0005/007990INPS.HERMES.15/05/201**

**Mittente**

0005\_\_\_/D.C. Prestazioni a sostegno del  
reddito  
Ufficio

Area Normativa e contenzioso per prestazioni a  
sostegno reddito familiare

**Messaggio N. 007990 del 15/05/2013**  
**14.34.57**

Tipo Messaggio  
Standard

Classificazione  
Assegno Nucleo Familiare

**Destinatari**

DIRIGENTI CENTRALI e PERIFERICI -  
DIRETTORI AGENZIE - COORDINATORI  
GENERALI CENTRALI e PERIFERICI

[Inizio Pagina](#) [Vai Fine Testo](#)

Oggetto: **Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori concesso dai  
Comuni (Art.65 L.448/98)**  
**Testo**

**DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI A SOSTEGNO DEL  
REDDITO**

**A tutte le strutture centrali e territoriali INPS**

In seguito a quanto già indicato con Messaggio n. 8468 del 16.05.2012, viste le numerose richieste di chiarimenti che continuano a pervenire da parte delle amministrazioni comunali e delle Sedi Inps sulla possibilità di erogare l'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L.448/98) a cittadini extracomunitari titolari dello status di cittadini di Paesi Terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni.

In primo luogo si ribadisce che la vigente normativa disciplinante la prestazione di cui trattasi (artt.65 legge n. 448/1998, art. 80, comma 5, legge n. 388/2000 e 16, comma 2, D.P.C.M. n. 452/2000) assegna ai Comuni la potestà concessiva della stessa e all'Inps la funzione di ente pagatore, sulla base dei dati forniti dai Comuni.

Il pagamento da parte dell'Inps, come ribadito dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, è, pertanto, un atto di esecuzione del provvedimento concessivo dell'ente locale, emanato in esito ad una sua autonoma e positiva valutazione delle domande presentate dagli interessati e su tale titolo si fonda l'erogazione della prestazione da parte dell'Istituto.

Resta, quindi, esclusivamente facoltà del Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame e l'Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune, per quanto non in linea con il dettato Ministeriale.

Il secondo aspetto da evidenziare concerne il fatto che ai Comuni è assegnata la potestà di revoca dell'assegno, nel caso di prestazioni indebitamente erogate, al cui recupero provvede poi l'Inps. A tal riguardo si ribadisce quanto riportato anche con circolare n.206/2000 avente ad oggetto la prestazione in discorso, nella quale, relativamente alla gestione delle variazioni dei dati forniti all'Inps da parte dei Comuni ed al recupero delle prestazioni indebite, si precisa che *"presupposto formale dell'azione di recupero da parte dell'Inps è comunque il provvedimento espresso di revoca del beneficio da parte del Comune, che, contestualmente alla comunicazione all'Inps, dovrà fornire notizia della revoca stessa all'interessato. Detto provvedimento di revoca deve quindi precedere l'azione di recupero anche nel caso in cui l'esistenza dell'indebito sia stata rilevata a cura dell'Inps stesso"*.

Per quanto attiene, infine, la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare accolte dai singoli Comuni e per le quali viene richiesta l'erogazione del pagamento da parte dell'Inps, si precisa che tale procedura non blocca l'invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno ma, nel ricordare che *"al fine della concessione dell'assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010)"*, si limita a chiedere all'utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l'inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell'assunzione di responsabilità in capo al Comune.

La procedura come strutturata attualmente prevede quindi la possibilità di inviare il dispositivo di pagamento anche per cittadini non espressamente indicati nella citata norma, purché il Comune che dispone il mandato si dichiari consapevole delle disposizioni normative vigenti.

Alla luce di quanto esposto si ribadisce che le Sedi dovranno dare esecuzione ai mandati di pagamento disposti dai Comuni a titolo di Assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori (art.65 L.448/98) e che non potranno bloccare, né recuperare, eventuali pagamenti disposti dai Comuni se non a seguito di espressi provvedimenti di revoca delle Amministrazioni stesse.

Sabatini

 [Inizio Pagina](#)  [Vai Inizio testo](#)